

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 9 gennaio 2023

Alla Preg.ma Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N.1-2023

RINNOVO TERMINI INVIO DATI AL STS

RINNOVO OBBLIGO DI FATTURAZIONE CARTACEA PER PRESTAZIONI "CLINICHE" CHIARIMENTI (NOVITA') SULL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DEI SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO

NUOVI LIMITI DI FATTURATO PER L'INGRESSO O LA PERMANENZA NEL REGIME FORFETTARIO

RINNOVO DEI TERMINI PER L'INVIO DEI DATI AL SERVIZIO TESSERA SANITARIA (STS)

Il DM 27 dicembre 2022 ha riproposto i termini già in vigore nel 2022 per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

In sostanza:

- I dati degli incassi percepiti nel primo semestre 2023 dovranno essere inviati al STS entro il 30/9/2023
- I dati degli incassi percepiti nel secondo semestre 2023 dovranno essere inviati al STS entro il 31/1/2024.

Dal 1.1.2024, invece, salvo ulteriori proroghe, l'invio diventerà mensile.

Il termine per l'invio dei dati degli incassi relativi al 2° semestre 2022 resta fermo al 31/1/2023.

RINNOVO DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE CARTACEA PER LE PRESTAZIONI "CLINICHE"

L'art. 3 comma 2 del DL 198/2022 conferma anche per l'anno 2023 il divieto di emissione delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche.

Nulla cambia, pertanto, rispetto a quanto già è avvenuto nel 2022.

CHIARIMENTI (NOVITA') SULL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DEI SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO

L'art. 18 del DL 36/2022, come noto, ha stabilito che dal 1° luglio 2022 i contribuenti in regime forfettario che nell'anno precedente (2021) hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 €, sono tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica, con esclusione, quindi della possibilità di emettere fatture cartacee (fatto salvo il divieto di fatturazione elettronica indicato nel precedente capoverso, in relazione alle prestazioni "cliniche" verso privati). Dal tenore letterale della norma sembrava potersi desumere che il medesimo obbligo sorgesse dal 1° gennaio 2023 in capo a coloro i quali avessero superato la soglia dei 25.000 € annui nel 2022.

Invece, con FAQ 150 pubblicata il 22 dicembre scorso, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la norma si applica solo a chi ha superato la soglia nel 2021; non ha nessuna rilevanza quindi l'importo dei ricavi o compensi percepiti nel 2022.

Pertanto, i soggetti in regime forfettario, che nel 2021 hanno superato la soglia dei 25.000 € di compensi (rapportati ad anno) e che risultavano obbligati all'obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° luglio 2022, restano obbligati ad emettere fatture elettroniche anche nel 2023, mentre i contribuenti forfettari che nel 2021 non hanno superato detta soglia, o hanno aperto la partita iva nel 2022, saranno soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica solo a decorrere dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai compensi percepiti nel 2022.

NUOVI LIMITI DI FATTURATO PER L'INGRESSO O LA PERMANENZA NEL REGIME FORFETTARIO

A decorrere dal 1.1.2023 il limite di ricavi e compensi per l'accesso al regime forfettario è incrementato da 65.000 € a 85.000 €.

In ragione della decorrenza della norma, in sintesi avremo queste possibili situazioni:

- a) ditte individuali e professionisti che nel 2022, in regime di contabilità ordinaria/semplificata, hanno percepito compensi o ricavi non superiori a 65.000 € (in

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

base al principio contabile di competenza per le imprese; in base al principio di cassa per i professionisti) hanno diritto ad accedere nel 2023 al regime forfettario;

- b) ditte individuali e professionisti che nel 2023, in regime forfettario, percepiranno compensi o ricavi non superiori a 85.000 € (in base al principio contabile di cassa) avranno diritto a permanere nel regime forfettario anche nel 2024

E' stata poi aggiunta una norma che riguarda l'esclusione dal regime forfettario in corso d'anno. I soggetti in contabilità forfettaria che nel 2023 dovessero superare il limite di 100.000 € di incassi, decadono dal regime forfettario già nel corso del 2023, al momento del superamento della soglia, con tutte le conseguenze del passaggio al regime di contabilità ordinaria/semplicità. Tra queste si segnala:

- 1) l'obbligo di fatturazione elettronica, l'assoggettamento ad iva dei compensi/ricavi, il versamento dell'iva periodica, l'invio trimestrale dei dati iva (al momento di superamento della soglia);
- 2) la tassazione ordinaria del reddito (con decorrenza 1.1.2023).

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento,

Cordialmente

Paolo Torazza

Alberto Papone